



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro	Presidente rel.
2) dr. Flora Scelza	Consigliere
3) dr. Maristella Agostinacchio	Consigliere

All'udienza del 26.11.2018 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 2542 r.g.a.c per l'anno 2016

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante

E

Hotel Miralago srl in liquidazione rapp.to e difeso dagli avv.ti Emiliana e Luigi Grillo presso cui el.te dom.to in via G.G. D'Amore 22 Piedimonte Matese Appellata

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 18.7.2016, l'Inps chiedeva la riforma della sentenza n. 1966 del 6.7.2016 che aveva accolto la domanda dell'attuale appellata all'annullamento di tre avvisi di addebito per la mancata concessione degli sgravi ex art. 8 della legge 407/90 in quanto le nuove assunzioni erano avvenute in sostituzione di altri lavoratori licenziati.

La sentenza era errata perché aveva mal interpretato la norma prima richiamata in quanto la legge voleva premiare ,con gli sgravi, gl'imprenditori che facessero nuove assunzioni e non quelli che sostituiscono i lavoratori licenziati con altri nello stesso numero indipendentemente dalla qualifica posseduta dai vecchi e nuovi lavoratori .

Si costituiva la Società in liquidazione ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Riteneva che la sentenza fosse stata correttamente motivata.

All'esito della udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. Invero la disposizione dell'art. 8 legge 407/90 stabilisce che il diritto agli sgravi contributivi sorge nel momento in cui si



ha un incremento , netto , effettivo , reale della base occupazionale dell'azienda richiedente gli sgravi. La norma prevede che “ nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1,2,e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di cassa integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto , quando esse non siano effettuate in **sostituzione** di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi , i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 % per un periodo di trentasei mesi”.

Nel caso di specie pacificamente , l'impresa appellata aveva assunto due dipendenti il 27 maggio del 2010 , Langelotti e Granitto, la prima come estetista e la seconda come addetta alle pulizie .

Secondo la prospettazione di parte appellata vi era stato un solo licenziamento pregresso nella persona del sig. Capobianco addetto al centralino e quindi non vi era stata alcuna sostituzione nelle stesse mansioni da parte delle due nuove assunte.

L'Inps invece rilevava che nel febbraio del 2010 vi erano stati due licenziamenti di due dipendenti addetti alle pulizie , Lesta e Conte, e quindi nessun incremento della base occupazionale vi era stato con diritto agli sgravi.

La sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto lo sgravio per una sola nuova dipendente assunta e cioè la Langelotti perché estetista e quindi con mansioni diverse da quelle delle altre due dipendenti licenziate, non è condivisa dalla Corte sia per ragioni letterali sia per ragioni teleologiche.

La norma indica il venir meno degli sgravi nell'ipotesi di sostituzione di lavoratori precedentemente licenziati per qualsiasi motivo.

Non aggiunge altro e quindi appare come una forzatura letterale , in primo luogo , quella di ritenere che non si abbia diritto agli sgravi solo quando la sostituzione prevista dalla legge avvenga sulla base delle stesse mansioni tra il dipendente licenziato e quello assunto anche se via sia stato un licenziamento pregresso.

Ma soprattutto è l'interpretazione della ratio della norma che impone di ritenere che le nuove assunzioni aventi diritto allo sgravio , oltre ai requisiti prima indicati e non contestati, debba comportare un aumento reale della forza lavoro dell'impresa richiedente perché solo con nuove ed effettive assunzioni lo sgravio a fronte della risoluzione della disoccupazione può essere concesso come misura straordinaria ed eccezionale.

Se infatti per lo Stato non vi è il vantaggio di una riduzione concreta della disoccupazione non è attribuibile alcun vantaggio all'impresa di uno sgravio contributivo.

Le diverse mansioni tra lavoratore assunto e quello licenziamento non cambiano la somma netta della disoccupazione ai fini della legge e del interesse dello Stato alla



diminuzione della disoccupazione anche perché è l'attribuzione delle mansioni è una scelta propria dell'impresa che non è nemmeno sindacabile dal giudice ex art. 41 Cost.

D'altra parte milita a favore dell'interpretazione dell'Inps soprattutto la circostanza che qualsiasi licenziamento sia stato intimato dall'impresa richiedente lo sgravio, anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, lo stesso sgravio non sia legittimo in caso di sostituzione del lavoratore licenziato a dimostrazione che la legge persegue l'obiettivo di una diminuzione netta della disoccupazione attraverso l'incremento reale della forza lavoro occupata e non una semplice sostituzione anche se per mansioni diverse.

Nel caso di specie poi i due licenziamenti pregressi erano stati intimati per giustificato motivo oggettivo e quindi a maggior ragione nessuno sgravio poteva essere attribuito alla Società appellata che prima licenzia per ragioni economiche e poi assume.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1500 per il primo e 1800 per il secondo oltre iva e cap e rimborso spese come per legge se dovuti.

Napoli 26.11.2018

Il Presidente est.

